



Deliberazione della Giunta

n. 1388 del 15 maggio 2007

Oggetto: Legge regionale 13 agosto 2004, n.15. Vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio. Modifica elenco prodotti di cui all'articolo 8, comma 4.

Deliberazione della Giunta regionale 27/2/2007, n.15/CR.

L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali, avv. Fabio Gava riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, recante *“Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto”* (di seguito definita *“legge regionale”*) è stato dato avvio alla fase di programmazione commerciale relativa al periodo 2004-2007 per quanto concerne specificamente l'insediamento e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita, ossia quelle strutture che, per dimensione e capacità ricettiva, possiedono un bacino di utenza a carattere sovracomunale.

La legge regionale ha, altresì, provveduto a dettare una disciplina di riordino della materia del commercio in sede fissa su aree private, in attuazione della nuova potestà normativa primaria attribuita alle Regioni dall'art.117, comma 4 della Costituzione, come modificato dalla riforma operata con legge costituzionale n.3/2001.

In particolare, l'articolo 8, comma 4 della legge regionale, nel disporre il divieto di esercizio congiunto nel medesimo locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, ha previsto una deroga per una serie di merceologie che, per le loro peculiari caratteristiche, richiedono una maggiore flessibilità di vendita quali, ad esempio, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, materiali edili, legnami, auto-moto cicli, ferramenta, utensileria *etc.*

Tali deroghe, invero, non costituiscono una novità nell'ordinamento, tant'è che già l'articolo 1 della previgente disciplina generale in materia di commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426 e successive modificazioni ed integrazioni prevedeva un'elencazione di prodotti per i quali la vendita congiunta ingrosso/dettaglio era consentita.

Al fine, poi, di assicurare un'ulteriore flessibilità nella determinazione delle merceologie per le quali tale vendita congiunta è consentita, il comma 5 del richiamato articolo 8 della legge regionale ha demandato alla Giunta regionale la modificazione dell'elenco previsto al comma 4, sentita la competente commissione consiliare.

Ciò premesso, in considerazione della previsione normativa delle suddette categorie merceologiche, quali materiali edili, legnami, autoveicoli e motoveicoli, per le quali è ad oggi consentita la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio, si ritiene necessario ed opportuno, per affinità di disciplina normativa, estendere la facoltà di esercizio di tale vendita congiunta ai mobili, lampadari e complementi d'arredo ed alla nautica, integrando in tal senso l'elenco previsto dal citato articolo 8, comma 4 della legge regionale.

Occorre, infatti, evidenziare che gran parte dei prodotti per i quali è oggi consentita la vendita congiunta all'ingrosso ed al dettaglio coincide con i prodotti rientranti nel settore merceologico a grande fabbisogno di

superficie, per il quale la legge regionale ha dettato una normativa speciale, prevedendo per tale settore una deroga alla programmazione regionale.

In tal senso, dunque, l'odierna proposta non incide sulla programmazione commerciale regionale, in quanto la categoria merceologica dei mobili (inclusi i lampadari ed i complementi d'arredo, secondo l'interpretazione formulata con la circolare regionale n.4 del 5/9/2005), nonché la categoria merceologica della nautica non rientrano nell'ambito delle superfici assegnabili alle grandi strutture di vendita, indicate nell'allegato B alla legge regionale.

Con deliberazione del 27/2/2007, n.15/CR, la Giunta regionale approvava la richiesta di parere alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 15 del 2004, in merito alla proposta di modifica di cui trattasi.

La Terza Commissione Consiliare, nella seduta del 18 aprile 2007, formulava, all'unanimità, parere favorevole.

Trattasi, pertanto, di approvare definitivamente, nei termini sopra indicati, la proposta di modifica dell'elenco dei prodotti previsti dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2005, per i quali è consentita la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio, nonché di approvare, conseguentemente, l'elenco aggiornato dei prodotti medesimi, come indicati **nell'allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "*Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto*" ed in particolare l'articolo 8, commi 4 e 5;
- Richiamata la propria deliberazione 27 febbraio 2007, n.15/CR;
- Visto il parere favorevole della Terza Commissione Consiliare, formulato nella seduta del 18 aprile 2007;

DELIBERA

1. di integrare l'elenco di prodotti previsti dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 per i quali è prevista la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio, mediante l'aggiunta delle seguenti lettere:
*"l bis) mobili, lampadari e complementi d'arredo;
l-ter) nautica"*.

2. di approvare, conseguentemente, l'elenco aggiornato dei prodotti di cui al punto 1, richiamati **nell'allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

D:\md\Dgr modifica ingr_dett appr_def



**Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
Articolo 8, comma 4.**

Elenco aggiornato dei prodotti per i quali è
consentita la vendita congiunta all'ingrosso ed al
dettaglio.

- a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per edilizia;
- l) legnami;
- l-bis) mobili, lampadari e complementi d'arredo;
- l-ter) nautica.